

Regolamento uso e vigilanza nelle palestre

Art.1 – Accesso e uso

1. L'uso della palestra è consentito solo per scopi didattici e in presenza del docente di Scienze motorie.
2. La classe si muove durante gli spostamenti interni in modo silenzioso e ordinato. Per raggiungere le strutture esterne (palazzetto, anello di atletica, piscina, campi da tennis) occorre sempre essere accompagnati dal docente.
3. Il docente consente l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa.
4. L'utilizzo della palestra e degli attrezzi è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche pulite e di indumenti adeguati all'attività sportiva.
5. È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di Scienze motorie.
6. È fatto assoluto divieto agli studenti non impegnati nelle lezioni di scienze motorie, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti ad essa.
7. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio di Presidenza.

Art.2 – Responsabilità dei docenti e del personale ATA

1. La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si trovano contemporaneamente nella stessa palestra.
2. Il docente, all'ingresso in palestra, verifica che non ci siano situazioni potenzialmente pericolose e che gli attrezzi siano sistemati in modo corretto. Segnala immediatamente eventuali situazioni di pericolo alla presidenza.
3. Durante lo svolgimento delle lezioni in palestra il docente deve assicurare rispetto del presente regolamento e idonea vigilanza sugli studenti.
4. I docenti che svolgono attività in palestra devono conoscere l'ubicazione degli estintori e dei dispositivi di primo soccorso, nonché le vie di fuga per organizzare tempestivamente il deflusso in caso di evacuazione.
5. Nel corso delle lezioni ogni docente è responsabile del corretto uso degli attrezzi e, al termine della lezione, del riordino e della custodia del materiale utilizzato.

6. In caso di infortunio durante l'attività il docente in servizio chiama i soccorsi se la situazione lo richiede o indirizza lo studente a recarsi autonomamente con un familiare al pronto soccorso; in seguito alla presentazione del referto in segreteria verranno avviate le pratiche necessarie.
7. Durante l'ora di lezione indumenti e oggetti personali vanno riposti negli spogliatoi, cui non può accedere nessuno se non autorizzato dal docente. Poiché non esiste vigilanza nei locali di servizio, oggetti personali di valore (cellulari, orologi e gioielli vari) devono essere custoditi nell'apposita cassetta vicino al piano di gioco.
8. La scuola non assume alcuna responsabilità relativamente ai cellulari o ad altri oggetti di valore che gli studenti abbiano lasciato incustoditi nei locali di servizio (spogliatoi o altri locali).
9. Gli studenti, durante l'ora di Scienze motorie, non possono allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione del docente.
10. Gli alunni che abbiano necessità motivata di recarsi nei locali di servizio devono chiedere l'autorizzazione al docente e rimanervi per il tempo strettamente necessario.
11. I docenti in servizio sono responsabili della vigilanza, possono entrare negli spogliatoi per verificare che non vi siano situazioni anomale ed eventualmente assistere studenti in difficoltà e/o sedare eventuali contrasti.
12. Il docente deve vigilare affinché eventuali oggetti indossati dagli studenti non costituiscano ragione di pericolo nello svolgimento delle attività ginniche. Per la stessa ragione deve vigilare affinché gli studenti portatori di piercing su parti del viso o del corpo li proteggano con cerotti, che tutti gli studenti abbiano le scarpe ginniche allacciate e che non abbiano in bocca la gomma da masticare, al fine di non essere esposti al rischio di subire o provocare danni all'integrità fisica di ognuno.
13. I docenti valutano le effettive situazioni di rischio e pericolo connesse alle specifiche condizioni delle attività fisiche da svolgere, tenendo anche conto del grado di responsabilità e maturità degli studenti.

Art.3 – Comportamento degli studenti

1. Agli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono al contesto scolastico, improntato al senso di responsabilità, all'autocontrollo e alla disciplina.
2. È fatto altresì obbligo allo studente di non prendere iniziative personali, di rispettare scrupolosamente le istruzioni del docente, di utilizzare correttamente attrezzature e sussidi sportivi e mettere in atto le consuete norme igieniche al termine dell'attività in qualunque stagione.
3. È obbligatorio indossare abbigliamento idoneo all'attività pratica, di tessuto elastico, decoroso, privo di fibbie o parti metalliche pericolose, con estremità lunghe (sciarpe e/o veli) ben fissate, con scarpe ginniche sempre ben allacciate e pulite.
4. È fatto divieto agli studenti, durante le attività di Scienze motorie, di indossare oggetti che possano costituire motivo di pericolo quali collane, orologi, orecchini e braccialetti voluminosi, spille, fermagli

rigidi, ecc. In caso di uso di occhiali per forte deficit visivo si raccomandano modelli idonei alla pratica sportiva.

5. Per poter partecipare alle attività sportive, gli studenti portatori di piercing su parti del viso o del corpo devono coprirli con apposito cerotto per non esporsi al rischio di subire danni all'integrità fisica.
6. Durante l'attività fisica è vietato consumare alimenti di qualsiasi genere, caramelle e/o gomme da masticare; è consentito bere acqua mentre sono fortemente sconsigliate le bevande zuccherate, in ogni caso occorre conservare i liquidi in una borraccia o in bottiglia lontano dal piano di gioco per evitare che si rovescino.
7. In assenza o senza l'autorizzazione del docente è vietato utilizzare la palestra, le aree ad essa pertinenti, prelevare e/o utilizzare il materiale o le attrezzature sportive.
8. È vietato eseguire esercizi senza l'autorizzazione o il controllo dell'insegnante, nonché assumere atteggiamenti o comportamenti che possano arrecare danno a sé stessi o ad altri.
9. È vietato lanciare attrezzi, nonché calciare palloni in maniera violenta.
10. È vietato eccedere in agonismo fino a gesti violenti durante gli esercizi e le gare di allenamento.
11. In caso di incidente anche lieve, gli studenti devono avvisare subito il proprio docente che valuterà quali misure adottare.
12. Gli studenti sono invitati a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali e oggetti di valore. A tal proposito si fa presente che gli insegnanti e il personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia della palestra non rispondono della custodia di oggetti e non sono responsabili per eventuali ammanchi.
13. Il comportamento durante la permanenza in palestra, nelle aree esterne preposte alle attività di Scienze motorie, negli spogliatoi e negli ambienti di pertinenza ad essa (servizi igienici, ecc.) deve essere improntato alla massima correttezza e sicurezza, secondo quanto previsto dal buon senso e normato dal Regolamento d'Istituto e dal Regolamento di Disciplina. Qualsiasi infrazione alle norme sopra riportate o comunque qualsiasi comportamento che non tenga conto del rispetto degli altri, dell'armonioso svolgimento delle lezioni, che metta a repentaglio la propria e l'altrui sicurezza e salute, che danneggi le strutture e le attrezzature didattiche, sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

Art.4 – Esonero dalle lezioni pratiche

1. La materia di Scienze motorie fa parte del curriculum obbligatorio di ogni classe in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
2. È previsto l'esonero, per motivi di salute, solo ed esclusivamente dalla parte pratica delle lezioni; ciò sottintende l'obbligo del docente a valutare lo studente esonerato.

3. In caso di necessità di esonero, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche di Scienze motorie, lo studente potrà essere dispensato da tali attività solo su richiesta indirizzata al Dirigente scolastico e corredata da relativa documentazione medica.
4. Può essere richiesto l'esonero totale temporaneo (da tutte le esercitazioni pratiche) per la durata stabilita dal certificato medico, ovvero parziale (dalle sole esercitazioni pratiche non compatibili con particolari condizioni soggettive) sempre stabilite dal certificato medico.
5. Il certificato medico deve essere presentato anche per una sola lezione; in questo caso direttamente al docente di Scienze motorie.
6. Gli studenti che abbiano chiesto ed ottenuto l'esonero dalle esercitazioni pratiche di Scienze motorie, sono esentati soltanto dalle attività non compatibili con le loro particolari condizioni soggettive.
7. Sarà cura del docente coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione nell'organizzazione delle attività.
8. In ogni caso, anche gli alunni esonerati dallo svolgimento delle attività pratiche frequentano la parte teorica della lezione e restano sotto la vigilanza del docente di Scienze motorie.

Art.5 – Danneggiamenti

1. I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche soltanto per usura e normale uso, vanno tempestivamente segnalati dal docente in servizio all'Ufficio di Presidenza e all'Ufficio Tecnico.
2. Nel caso di danneggiamento volontario alle strutture e agli attrezzi il responsabile è tenuto al risarcimento del danno ovvero al ripristino.

Deliberato dal Consiglio di Istituto del 28 Agosto 2026